REGOLAMENTO (CEE) N. 1122/81 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

che proroga il periodo d'applicazione del regime provvisorio degli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP, fissato dal regolamento (CEE) n. 439/81

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 439/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che fissa il regime provvisorio applicabile agli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP [1], in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che conviene prorogare eccezionalmente per un periodo di due mesi al massimo il regime provvisorio degli scambi fissato dal regolamento (CEE) n. 439/81 che spira il 30 aprile 1981,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime provvisorio applicabile agli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP, fissato dal regolamento (CEE) n. 439/81, resta d'applicazione fino al 30 giugno 1981 al più tardi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. de KONING

[1] GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19.